

Soppressa dal 01.2007

Edizione gennaio 1996

Direttiva N. 6508

Direttiva concernente l'appello ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro

La presente direttiva regola l'appello ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro nelle aziende conformemente agli articoli 11a-11g dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI).

I termini datori di lavoro, lavoratori, medici del lavoro, specialisti, igienisti del lavoro, ingegneri si riferiscono ad ambedue i sessi.

Sommario

Pagina

1.	Campo di validità e definizioni.....	3
1.1	Scopo e campo di applicazione	3
1.2	Definizioni	3
2.	Adempimento dell'obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro	4
2.1	Aziende senza pericoli particolari	4
2.2	Aziende con pericoli particolari di debole entità.....	5
2.3	Aziende con pericoli particolari	5
2.4	Specialisti della sicurezza sul lavoro esterni all'azienda	6
2.5	Soluzioni settoriali (per rami professionali), per gruppi d'aziende e soluzioni modello	6
3.	Modello sussidiario.....	6
4.	Partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti	

6		
5.	Esecuzione.....	7
6.	Disposizioni finali	7
6.1	Entrata in vigore.....	7
6.2	Disposizioni transitorie.....	7
	Allegato Modello sussidiario.....	8
	Tabella 1: Elenco dei pericoli particolari	9
	Tabella 2: Durata minima d'intervento per medici del lavoro....	10
	Tabella 3: Durata minima d'intervento per ingegneri di sicurezza, igienisti del lavoro ed esperti della sicurezza in ore per anno e collaboratore.....	15
	Tabella 4: Supplementi per il calcolo della durata minima d'intervento per ingegneri di sicurezza e igienisti del lavoro	16
	Commenti	17

1. Campo di validità e definizioni

1.1* Scopo e campo di applicazione

¹ La direttiva concretizza l'obbligo del datore di lavoro di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 11a, capoversi 1 e 2 OPI. Essa è applicabile a tutte le aziende conformemente all'OPI.

² Per le aziende che occupano meno di 5 lavoratori e aventi un tasso di premio non superiore al 5‰, l'applicazione della presente direttiva è facoltativa.

1.2. Definizioni

Specialisti della sicurezza sul lavoro

Per specialisti della sicurezza sul lavoro si intendono medici del lavoro, ingegneri di sicurezza, igienisti del lavoro ed esperti nell'ambito della sicurezza occupati dall'azienda o provenienti dall'esterno e che soddisfano le premesse di cui all'articolo 11d OPI nonché i requisiti dell'ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro.

Pericoli particolari

Pericoli la cui individuazione e valutazione richiedono speciali conoscenze o speciali mezzi di inchiesta. Fanno parte dei pericoli particolari specialmente quelli indicati nell'allegato tabella 1.

Individuazione dei pericoli*

Semplice indagine sui pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori all'interno dell'azienda e sui luoghi di lavoro, eseguita da persone del ramo secondo un procedimento sistematico.

Analisi del rischio*

Un'analisi del rischio di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, eseguita da specialisti della sicurezza sul lavoro facendo ricorso a metodi riconosciuti.

Servizi di consulenza esterni all'azienda

Servizi di consulenza che dispongono di specialisti della sicurezza sul lavoro.

Categoria di classificazione

Raggruppamento dei tassi di premio dell'assicurazione contro gli infortuni in categorie per accertare la durata minima d'intervento comune di ingegneri della sicurezza, igienisti del lavoro ed esperti nell'ambito della sicurezza.

Durata d'intervento

Tempo che uno specialista della sicurezza sul lavoro dedica all'adempimento dei suoi compiti in un'azienda.

Numero di lavoratori occupati in media nell'azienda

Media aritmetica del numero di lavoratori al 30 settembre degli ultimi due anni. I lavoratori vengono tenuti in considerazione in funzione del loro grado di occupazione.

2. Adempimento dell'obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro

2.1 Aziende senza pericoli particolari

¹ Un'azienda, quando risulta esente da pericoli particolari, deve regolare i compiti e i procedimenti in materia di sicurezza sul lavoro sulla base di un'individuazione dei pericoli.

^{2*} L'individuazione dei pericoli è da riesaminare regolarmente, specialmente in caso di modifiche aziendali.

^{3*} L'adempimento di questi provvedimenti deve essere documentato.

2.2 Aziende con pericoli particolari di debole entità

^{1*} Se i pericoli particolari insorgono in debole entità e interessano solo singoli lavoratori, l'azienda deve, oltre che adottare i provvedimenti di cui alla cifra 2.1, fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro

- a) per valutare i rischi connessi e
- b) per stabilire le misure da adottare.

² La valutazione dei rischi e le misure adottate sono da riesaminare regolarmente, specialmente in caso di modifiche aziendali.

^{3*} L'adempimento di questi provvedimenti deve essere documentato.

2.3 Aziende con pericoli particolari

¹ Quando esistono pericoli particolari che vanno oltre ai limiti di cui alla cifra 2.2, in collaborazione con specialisti della sicurezza sul lavoro l'azienda deve.

- a) eseguire un'analisi del rischio ed
- b) elaborare un piano di sicurezza.

² Con il piano di sicurezza l'azienda deve mettere in atto i risultati dell'analisi del rischio, ossia in particolare:

- a) stabilire l'estensione dell'appello agli specialisti della sicurezza sul lavoro nonché fissare i loro compiti e doveri specifici;
- b)*regolare le competenze e i procedimenti in materia di sicurezza e protezione della salute;
- c) adottare le misure necessarie.

³ L'analisi del rischio e il piano di sicurezza sono da riesaminare regolarmente e da adattare specialmente in caso di modifiche aziendali.

⁴ L'adempimento di questi provvedimenti deve essere registrato per iscritto.

2.4* Specialisti della sicurezza sul lavoro esterni all'azienda

Se le aziende fanno ricorso a specialisti della sicurezza sul lavoro esterni all'azienda, questi devono essere in grado di dare una consulenza adeguata alle condizioni aziendali.

2.5* Soluzioni settoriali (per rami professionali), per gruppi d'aziende e soluzioni modello

La CFSL ammette soluzioni settoriali (per rami professionali), per gruppi d'aziende e soluzioni modello. Occorre elaborarle per analogia in applicazione delle cifre 2.1–2.3. Le soluzioni possono comprendere sia modelli per singole aziende sia modelli di servizi di consulenza esterni all'azienda.

3. Modello sussidiario

Un datore di lavoro che non intende applicare il procedimento di cui alle cifre 2.1–2.3, deve soddisfare il modello sussidiario descritto nell'allegato.

4. Partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti

I lavoratori o i loro rappresentanti devono essere consultati tempestivamente e a fondo in tutte le questioni che riguardano sia l'adempimento dell'obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro di cui alle cifre 2.1–2.3, sia l'applicazione del modello sussidiario. La CFSL ammette soluzioni d'appello prese a livello dei rami secondo la cifra 2.5 a condizione che le associazioni dei lavoratori dei relativi rami industriali abbiano partecipato all'elaborazione della soluzione o abbiano ricevuto perlomeno la possibilità di esprimersi in materia. Queste associazioni hanno il diritto di inoltrare proposte.

5.* Esecuzione

Se un'azienda non soddisfa le esigenze della presente direttiva, l'organo d'esecuzione prende le misure necessarie previste all'articolo 11 lettera c OPI, tenendo conto:

- delle condizioni concrete esistenti nell'azienda;
- dei provvedimenti presi conformemente alle cifre 2.1–2.3 e 4;
- del confronto con soluzioni secondo la cifra 2.5 (soluzioni settoriali, soluzioni per gruppi d'aziende o soluzioni modello comparabili);
- del modello sussidiario (allegato).

6. Disposizioni finali

6.1 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 1996.

6.2 Disposizioni transitorie

¹ Le esigenze della presente direttiva devono essere soddisfatte al più tardi entro il 1° gennaio 2000.

² Per la messa in atto dell'appello a medici del lavoro la CFSL può prolungare il termine di 4 anni al massimo per le aziende a rischio ridotto.

Lucerna, agosto 1995

Commissione federale
di coordinamento per
la sicurezza sul lavoro

Per ordinare:

Commissione federale di
coordinamento per la
sicurezza sul lavoro (CFSL)
Ufficio direttive
Fluhmattstrasse 1
Casella postale
6002 Lucerna

Allegato: Modello sussidiario

1. Medici del lavoro

1.1* Durata minima d'intervento

La durata minima d'intervento dei medici del lavoro è rilevabile dalla tabella 2.

1.2 Visite mediche profilattiche speciali

In un'azienda il cui personale è sottoposto a visite nell'ambito della prevenzione nel settore della medicina del lavoro secondo gli articoli 71–77 OPI, il tempo impiegato per eseguire queste visite non può essere imputato a quello di intervento dei medici del lavoro.

1.3 Compiti generali di medicina aziendale

Nel calcolare la durata minima d'intervento non sono stati presi in considerazione i compiti generali di medicina aziendale.

2. Ingegneri di sicurezza, igienisti del lavoro ed esperti nell'ambito della sicurezza

2.1* Durata minima d'intervento

La durata minima d'intervento richiesta per ingegneri di sicurezza, igienisti del lavoro ed esperti nell'ambito della sicurezza è rilevabile dalla tabella 3. Se esistono pericoli particolari, occorre adattare la categoria di classificazione conformemente al punto 2.2.

2.2* Supplementi alla durata minima d'intervento

¹ Se esistono pericoli particolari, specialmente quelli di cui alla tabella 1, la durata d'intervento deve essere adattata conformemente alla tabella 4. Il supplemento è limitato a 2 gradi al massimo.

² L'aumento necessario della durata d'intervento vale come durata minima d'intervento per igienisti del lavoro e/o ingegneri di sicurezza.

2.3* Aziende amministrative

Per le aziende puramente amministrative nonché per il personale d'ufficio la durata minima d'intervento richiesta è di 0,3 ore per lavoratore e anno.

Tabella 1: Elenco dei pericoli particolari

Condizioni sui luoghi di lavoro

- Lavori in sotterraneo (costruzione di gallerie)
- Lavori in aria compressa
- Lavori in posti di lavoro mobili
- Temperature alte e basse
- Movimentazione manuale di grossi pesi
- Lavori con
 - grandi quantità di solventi
 - revisioni di cisterne
 - presse
 - macchine per la fabbricazione della carta
 - macchine per la fabbricazione di laterizi
 - macchine per la fabbricazione del vetro
 - macchine per la produzione di gesso, calce e cemento
 - macchine per la fabbricazione di tessuti
 - rifiuti speciali o industriali
 - impianti nucleari, sostanze radioattive, macchine e apparecchi generatori di radiazioni
 - installazioni e apparecchi tecnici di cui all'articolo 49.2 OPI

Pericoli particolari di incendio ed esplosione

- Materie esplosive, pirotecnica
- Polveri, gas, liquidi infiammabili

Particolari effetti chimici

- Sostanze pericolose per la salute secondo «Valori limite di esposizione sui posti di lavoro», form. Suva 1903
- Agenti biologici con potenziale di pericolo (gruppi di rischio 2, 3 e 4)
- Materiali allergeni

Particolari effetti fisici

- Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
- Forti vibrazioni
- Rumore pericoloso per l'udito
- Laser delle classi 3B e 4 (EN 60825-1)

Tabella 2: Durata minima d'intervento per medici del lavoro

N.	Gruppi economici (Nomenclatura generale delle attività economiche 1995, Ufficio federale di statistica)	Durata d'intervento (ore per lavoratore e anno)
01.11	Campicoltura	0,2
01.12	Ortofloricoltura	0,2
01.13	Colture perenni	0,2
01.2	Allevamento di animali	0,2
01.3	Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali	0,2
01.4	Servizi connessi all'agricoltura e all'allevamento di animali	0,2
01.5	Caccia	0,4
02.0	Selvicoltura e servizi connessi	0,4
05.0	Pesca e piscicoltura	0,1
10	Estrazione di carbon fossile, lignite e torba	0,4
11	Estrazione di idrocarburi e servizi connessi	0,4
12	Estrazione di minerali di uranio e torio	0,6
13	Estrazione di minerali metalliferi	0,4
14.1	Estrazione di pietra	0,05
14.2	Estrazione di ghiaia, sabbia, argilla e caolino	0,05
14.4	Produzione di sale	0,4
14.5	Attività estrattive n.c.a.	0,4
15.11	Produzione di carne, esclusi i volatili	0,4
15.12	Produzione di carne di volatili	0,05
15.13	Preparazione di prodotti a base di carne	0,3
15.2	Industria del pesce	0,3
15.3	Industria della frutta e degli ortaggi	0,2
15.4	Industria degli oli e dei grassi	0,4
15.5	Industria lattiero-casearia	0,2
15.6	Lavorazione delle granaglie e fabbricazione di prodotti amidacei	0,2
15.7	Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali	0,2
15.81	Fabbricazione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca	0,4
15.82	Fabbricazione di fette biscottate, biscotti e di prodotti di pasticceria conservati	0,4
15.83	Produzione di zucchero	0,05
15.84A	Produzione di cacao e cioccolato	0,2
15.84B	Fabbricazione di confetterie	0,05
15.85	Fabbricazione di paste alimentari	0,4
15.89	Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.	0,2
15.9	Industria delle bevande	0,05
16.0	Industria del tabacco	0,05
17.1	Preparazione e filatura di fibre tessili	0,1
17.2	Tessitura	0,1
17.3	Finissaggio dei tessuti	0,2
17.4	Confezionamento di articoli in tessuto (escluso vestiario)	0,05
17.5	Altre industrie tessili (escluso 17.51)	0,05

N.	Gruppi economici (Nomenclatura generale delle attività economiche 1995, Ufficio federale di statistica)	Durata d'inter- vento (ore per lavoratore e anno)
17.51	Fabbricazione di tappeti e moquette	0,4
17.6	Fabbricazione di tessuti a maglia	0,05
17.7	Fabbricazione di articoli in maglieria	0,05
18.1	Confezione di vestiario in pelle	0,2
18.2	Confezione di altri articoli di vestiario	0,05
18.3	Preparazione e tintura di pelli; confezione di articoli in pelliccia	0,3
19.1	Preparazione e concia del cuoio	0,3
19.2	Fabbricazione di articoli da viaggio, da correggiaio e da selleria	0,2
19.3	Fabbricazione di calzature	0,3
20.1	Taglio, piallatura e trattamento del legno	0,4
20.2	Fabbricazione di pannelli in legno	0,4
20.3	Fabbricazione di elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia	0,4
20.30B	Fabbricazione di elementi di carpenteria in legno per l'edilizia	0,3
20.4	Fabbricazione di imballaggi in legno	0,2
20.5	Fabbricazione di altri prodotti in legno, articoli in sughero, paglia e materiali da intreccio	0,1
21.1	Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone	0,2
21.2	Fabbricazione di articoli di carta e cartone	0,1
22.1	Editoria	0,05
22.2	Stampa	0,1
22.3	Riproduzione di supporti registrati	0,05
23.2	Raffinazione di petrolio	0,3
24.1	Fabbricazione di prodotti chimici di base	0,8
24.2	Fabbricazione di pesticidi e altri prodotti agrochimici	0,8
24.3	Fabbricazione di pitture, vernici, inchiostri da stampa e mastici	0,3
24.4	Industria farmaceutica	0,3
24.51	Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti, prodotti per la pulizia	0,4
24.52	Fabbricazione di profumi e prodotti per la toeletta	0,3
24.61	Fabbricazione di esplosivi	0,2
24.62	Fabbricazione di colle e gelatine	0,8
24.63	Fabbricazione di oli essenziali	0,3
24.64	Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico	0,8
24.65	Fabbricazione di supporti di dati	0,8
24.66	Fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a.	0,8
24.7	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali	0,2
25.1	Fabbricazione di articoli in gomma	0,1
25.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche	0,3
26.1	Fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro (escluso 26.15)	0,2
26.15	Fabbricazione e lavorazione di altri articoli in vetro	0,05
26.2	Fabbricazione di prodotti ceramici non destinati all'edilizia	0,3
26.3	Fabbricazione di piastrelle in ceramica	0,3
26.4	Fabbricazione di mattoni, tegole e altri prodotti in terracotta per l'edilizia	0,2
26.5	Produzione di cemento, calce e gesso	0,05

N.	Gruppi economici (Nomenclatura generale delle attività economiche 1995, Ufficio federale di statistica)	Durata d'inter- vento (ore per lavoratore e anno)
26.6	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento	0,05
26.61	Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia	0,4
26.65	Fabbricazione di prodotti in fibrocemento	0,4
26.7	Lavorazione della pietra	0,4
26.8	Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi	0,3
27.1	Produzione di ferro, acciaio e ferroleghie	0,3
27.2	Fabbricazione di tubi	0,1
27.3	Altre attività di prima trasformazione del ferro e dell'acciaio; produzione di ferroleghie	0,1
27.4	Produzione di metalli non ferrosi	0,1
27.5	Fusione di metalli	0,6
28.1	Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo	0,1
28.2	Fabbricazione di cisterne e di caldaie per il riscaldamento centrale	0,1
28.3	Fabbricazione di generatori di vapore (escluse le caldaie per il riscaldamento centrale)	0,1
28.4	Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri	0,1
28.51	Trattamento e rivestimento dei metalli	0,4
28.52	Lavori di meccanica generale	0,2
28.52B + C	Lavori da fabbro, lavori di fucinatura	0,1
28.6	Fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili, serrature e cerniere	0,2
28.7	Fabbricazione di altri prodotti metallici (escluso 28.74)	0,2
28.74	Fabbricazione di viti, bulloni, catene e molle	0,1
29	Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici	0,2
29.13	Fabbricazione di rubinetti e di valvole	0,4
30.0	Fabbricazione di macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici	0,2
31	Fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici n.c.a. (escluso 31.4)	0,05
31.4	Fabbricazione di accumulatori e pile	0,8
32	Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e per le comunicazioni	0,05
33	Fabbricazione di apparecchi medicali e di precisione, strumenti ottici e orologi	0,05
34	Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e accessori	0,6
35	Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	0,6
35.11	Costruzione di battelli	0,2
35.12	Costruzione di imbarcazioni da diporto	0,2
35.2	Costruzione locomotive	0,2
35.2	Costruzione vagoni	0,2
35.4	Fabbricazione di motocicli e biciclette	0,1
36.1	Fabbricazione di mobili	0,3
36.2	Oreficeria e gioielleria	0,05
36.3	Fabbricazione di strumenti musicali	0,3
36.4	Fabbricazione di articoli sportivi	0,1
36.5	Fabbricazione di giochi e giocattoli	0,1
36.6	Altre attività manifatturiere	0,1

N.	Gruppi economici (Nomenclatura generale delle attività economiche 1995, Ufficio federale di statistica)	Durata d'inter- vento (ore per lavoratore e anno)
37	Recupero e preparazione per il riciclaggio	0,4
40.1	Produzione e distribuzione di energia elettrica	0,1
40.2	Produzione e distribuzione di gas	0,05
40.3	Produzione e distribuzione di vapore e acqua calda	0,05
41.0	Raccolta e distribuzione d'acqua	0,05
45.2	Costruzione di edifici; genio civile	0,4
45.22	Costruzione di tetti	0,3
45.3	Lavori di installazione (escluso 45.32)	0,3
45.32	Lavori di isolamento	0,6
45.4	Lavori di completamento degli edifici (escluso 45.43)	0,4
45.43	Rivestimento di pavimenti e di muri	0,8
45.43A	Rivestimento di pavimenti	0,8
45.43B	Posa di piastrelle	0,6
45.43C	Posa di carta da parati	0,4
45.44A	Pittura	0,4
45.44B	Pittura e stuccatura	0,4
45.44C	Posa in opera di vetrate	0,05
45.45	Altri lavori di completamento degli edifici	0,4
45.5	Noleggio di macchinari per la costruzione con operatore	0,4
50	Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli; vendita al dettaglio di carburante (escluso 50.2, 50.4)	0,05
50.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli	0,1
50.4	Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli; vendita di accessori e pezzi di ricambio	0,1
50.5	Vendita al dettaglio di carburante	0,1
51	Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio (escluso 51.52, 51.53, 51.57)	0,05
51.52	Commercio all'ingrosso di metalli e minerali metalliferi	0,2
51.53	Commercio all'ingrosso di legname e materiali da costruzione	0,2
51.57	Commercio all'ingrosso di rottami e cascami	0,4
52	Commercio al dettaglio; riparazione di beni personali e per la casa (escluso 52.7)	0,05
52.7	Riparazione di beni di consumo personali e per la casa	0,1
55	Alberghi e ristoranti	0,05
60.1	Trasporti ferroviari	0,2
60.2	Altri trasporti terrestri	0,1
60.3	Trasporti mediante condotte	0,05
61	Trasporti per vie d'acqua	0,2
62	Trasporti aerei	0,3
63	Attività ausiliarie dei trasporti; attività delle agenzie di viaggio (escluso 63.21, 63.22, 63.23)	0,05
63.21	Altre attività connesse ai trasporti terrestri	0,1
63.22	Altre attività connesse ai trasporti per via d'acqua	0,2
63.23	Altre attività connesse ai trasporti aerei	0,3

N.	Gruppi economici (Nomenclatura generale delle attività economiche 1995, Ufficio federale di statistica)	Durata d'inter- vento (ore per lavoratore e anno)
64	Poste e telecomunicazioni	0,05
65	Attività finanziarie	0,05
66	Assicurazioni	0,05
67	Servizi ausiliari delle attività finanziarie e delle assicurazioni	0,05
70	Attività immobiliari	0,05
71	Noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore	0,05
72	Informatica	0,05
73	Ricerca e sviluppo	0,05
74	Altre attività professionali ed imprenditoriali (escluso 74.7)	0,05
74.7	Attività di pulizia	0,1
75	Pubblica amministrazione; difesa; sicurezza sociale	0,05
80	Istruzione	0,05
85	Sanità e servizi sociali (escluso 85.11)	0,05
85.11	Servizi ospedalieri	0,2
90	Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili	0,4
91	Attività di organizzazioni associative	0,05
92	Attività ricreative, culturali e sportive (escluso 92.3, 92.6)	0,05
92.3	Altre attività dello spettacolo	0,1
92.6	Attività legate allo sport	0,1
93	Servizi personali	0,05
95	Servizi domestici	0,05
99	Organizzazioni ed organismi extraterritoriali	0,05

Leggenda n.c.a.: non citati altrove

Tabella 3: Durata minima d'intervento per ingegneri di sicurezza, igienisti del lavoro ed esperti della sicurezza in ore per anno e collaboratore

Categorie di classificazione	Tasso di premio infortuni professionali (in ‰ dei salari)	Durate d'intervento (in ore per lavoratore e anno)
I	0,00– 5,0‰	2,25
II	5,01–10,0‰	2,50
III	10,01–15,0‰	3,50
IV	15,01–20,0‰	4,50
V	20,01–30,0‰	5,50
VI	30,01–40,0‰	7,00
VII	40,01–50,0‰	9,00
VIII	> 50,0‰	11,00
IX ¹	–	13,00
X ¹	–	15,00

¹ Categorie di classificazione in caso di supplementi nelle categorie VII e VIII.

Tabella 4: Supplementi per il calcolo della durata minima d'intervento per ingegneri di sicurezza e igienisti del lavoro

Pericoli particolari	Supplementi in gradi	Ingegneri della sicurezza	Igienisti del lavoro
Condizioni sui luoghi di lavoro			
– Lavori in sotterraneo (costruzione di gallerie)	2,00	x	x
– Lavori in aria compressa	1,00	x	x
– Lavori in posti di lavoro mobili	1,00	x	
– Temperature alte e basse	1,00	x	x
– Movimentazione manuale di grossi pesi	1,00	x	
– Lavori con			
• grandi quantità di solventi	1,00		x
• revisioni di cisterne	1,00	x	x
• presse	1,00	x	
• macchine per la fabbricazione della carta	1,00	x	
• macchine per la fabbricazione di laterizi	1,00	x	
• macchine per la fabbricazione del vetro	1,00	x	
• macchine per la produzione di gesso, calce e cemento	1,00	x	x
• macchine per la fabbricazione di tessuti	1,00	x	
• rifiuti speciali o industriali	1,00	x	x
• impianti nucleari, sostanze radioattive, macchine e apparecchi generatori di radiazioni	1,00	x	x
• installazioni e apparecchi tecnici di cui all'articolo 49.2 OPI	1,00	x	
Pericoli particolari di incendio ed esplosione			
– Materie esplosive, pirotecnica	1,00	x	
– Polveri, gas, liquidi infiammabili	1,00	x	
Particolari effetti chimici			
– Sostanze pericolose per la salute secondo «Valori limite di esposizione sui posti di lavoro», form. Suva 1903	1,00		x
– Agenti biologici con potenziale di pericolo (gruppi di rischio 2, 3 e 4)	1,00		x
– Materiali allergeni	1,00		x
Particolari effetti fisici			
– Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti	1,00		x
– Forti vibrazioni	1,00		x
– Rumore pericoloso per l'udito	1,00		x
– Laser delle classi 3B e 4 (EN-60825-1)	1,00	x	

Commenti concernenti la direttiva n. 6508
Appello ai medici del lavoro e agli
altri specialisti della sicurezza sul lavoro

Edizione gennaio 1996

Ad 1.1

Il campo di applicazione della presente direttiva corrisponde a quello dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. I compiti correlati alla legge sul lavoro non sono compresi nel calcolo della durata minima d'intervento. Gli specialisti della sicurezza sul lavoro includono nella loro attività anche le esigenze relative all'igiene conformemente all'ordinanza 3 della legge sul lavoro.

Ad 1.2

Individuazione dei pericoli

L'individuazione dei pericoli viene allestita dall'azienda sulla base delle conoscenze del ramo e delle nozioni fondamentali in materia di sicurezza sul lavoro.

Le nozioni fondamentali richieste possono essere acquisite in corsi settoriali, corsi Suva, corsi CFSL o in corsi organizzati da istituzioni per l'istruzione di adulti. La CFSL può fissare gli obiettivi d'apprendimento tesi a garantire le richieste nozioni fondamentali, anche in collaborazione con le associazioni professionali, industriali e dei lavoratori nonché con gli organi esecutivi.

Per i gruppi di aziende dello stesso genere, quali per esempio le officine meccaniche, i garage, i parrucchieri, ecc., l'individuazione dei pericoli può essere eseguita mediante liste di controllo standardizzate.

Analisi del rischio

L'elemento fondamentale su cui è basata la prova di conformità è l'analisi del rischio richiesta dall'OPI. Essa deve indicare la probabilità che intervengano infortuni sul lavoro e malattie professionali per singoli lavoratori (rischio individuale) e per gruppi di lavoratori (rischio collettivo). Inoltre essa risponde anche alle domande relative sia alle cause degli infortuni (tecnica, organizzazione, comportamento, sostanze ecc.) che ai loro effetti. L'analisi del rischio avviene, fra l'altro, sulla base di dati statistici, segnatamente della statistica degli infortuni e delle malattie professionali allestita dal Servizio centrale delle statistiche dell'assicurazione contro gli infortuni (SSAINF), da cui si può desumere la frequenza degli eventi, la gravità e il genere delle lesioni, la dinamica dell'evento, nonché le macchine, le installazioni e le sostanze coinvolte.

L'analisi del rischio viene svolta inoltre sulla base di esami epidemiologici in Svizzera e all'estero che permettono di stabilire scientificamente la ripartizione degli infortuni e delle malattie professionali sulle differenti popolazioni, di allestire e verificare le ipotesi sulle relazioni cause-effetti e di dare informazioni su ulteriori risultati.

Un elemento importante dell'analisi dei rischi aziendali sono le analisi dei luoghi di lavoro, dell'azienda e dei cicli lavorativi che servono a valutare il più delle volte dal punto di vista qualitativo i rischi esistenti. Ciò richiede anche ampie conoscenze dei procedimenti tecnici nonché l'esame delle concentrazioni delle sostanze nocive esistenti nell'aria ambiente sui luoghi di lavoro.

L'analisi del rischio comprende inoltre la valutazione dei rischi futuri. Essa è importante non solo in relazione a grandi eventi rari, ma anche per valutare i rischi di nuove sostanze e tecnologie a cui si fa ricorso (per es. biotecnologia, ingegneria genetica, robotica). Per metodi riconosciuti si intendono quelli riconosciuti scientificamente e dimostratisi validi in pratica (stato della tecnica).

Ad 2.1.2

Il riesame regolare dell'individuazione dei pericoli richiede un continuo aggiornamento delle nozioni fondamentali. Ciò può essere garantito mediante istruzioni, consegne e/o informazioni periodiche e specifiche del ramo.

Ad 2.1.3

La sicurezza sul lavoro deve essere regolamentata anche nelle piccole imprese.

Occorre almeno che il risultato dell'individuazione dei pericoli sia registrato per iscritto, p. es. sotto forma di una lista di controllo compilata a mano.

Ad 2.2.1

Per «debole entità» si intende un numero ridotto di pericoli particolari (numero di macchine, sostanze), una durata ridotta del rischio (durata d'esposizione) e un numero ridotto di lavoratori coinvolti.

Ad 2.2.3

Occorre provvedere a una regolamentazione della sicurezza sul lavoro anche nelle piccole imprese. La documentazione relativa ai compiti da svolgere va elaborata nella forma normalmente usata dall'azienda per l'assegnazione di competenze e responsabilità.

L'individuazione dei pericoli e la valutazione dei pericoli correlati ai rischi devono essere documentate per iscritto.

Ad 2.3.2 b

Perché possano assumere le loro competenze in materia e garantire lo svolgimento dei cicli lavorativi, è raccomandabile fornire regolarmente ai superiori gerarchici e ai lavoratori che hanno una funzione specifica in materia di sicurezza sul lavoro sia le nozioni fondamentali sia le informazioni, le istruzioni e/o le consegne.

Ad 2.4

Specialmente i modelli per gruppi d'aziende o per rami professionali possono fare ricorso in modo appropriato agli specialisti della sicurezza sul lavoro esterni all'azienda.

Ad 2.5

Nel caso di soluzioni per gruppi di aziende e settoriali (per rami professionali) si definisce specialmente per le piccole e medie aziende il genere e l'estensione dell'appello a specialisti della sicurezza sul lavoro e si organizzano la formazione base e l'informazione regolare, le istruzioni e/o le consegne ai superiori gerarchici o ai dipendenti che hanno una funzione specifica in materia di sicurezza sul lavoro.

Le soluzioni modello possono comportare organizzazioni di sicurezza specifiche del ramo con forme miste di specialisti della sicurezza interni ed esterni. Sono soluzioni che interessano soprattutto le medie e le grandi aziende.

L'applicazione per analogia significa che l'individuazione dei pericoli può essere eseguita in modo rappresentativo per un gruppo di aziende e l'organizzazione dell'intervento di specialisti della sicurezza sul lavoro può essere regolamentata in comune per il gruppo di aziende. La rappresentanza dei lavoratori nell'elaborazione di questi modelli d'appello a specialisti della sicurezza sul lavoro avviene a livello di rappresentanti e di organizzazioni dei lavoratori.

Ad 5.

Prima di emanare una decisione conformemente all'articolo 64 OPI, l'organo d'esecuzione deve seguire la procedura di cui agli articoli 60-62, ossia svolgere opera di consulenza ed eseguire ispezioni e inchieste e, fatto salvo l'articolo 62 capoverso 2 OPI, avvertire il datore di lavoro. Solo se il datore di lavoro non dà seguito a un avvertimento, l'organo di esecuzione rilascia una decisione (vedi art. 64 prima frase OPI).

La decisione deve basarsi su una considerazione globale e valutare i punti seguenti:

- la situazione concreta nell'azienda
- i provvedimenti adottati di cui alle cifre 2.1–2.3 e 4
- il confronto con le soluzioni di cui alla cifra 2.5 della direttiva CFSL (soluzioni per gruppi di aziende o settoriali comparabili)
- il confronto con il «modello sussidiario».

Questo modo di procedere corrisponde alle esigenze della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA) e delle rispettive procedure sintetizzate nel Manuale della procedura d'esecuzione per la sicurezza sul lavoro (CFSL n. 6030).

Allegato: Modello sussidiario

Ad 1.1

Il tasso di rischio per le malattie professionali corrisponde ai costi dell'assicurazione delle malattie professionali in rapporto all'insieme dei costi d'assicurazione dei rispettivi rami (fonte: Suva e assicuratori secondo articolo 68 LAINF).

La durata d'intervento in funzione del tasso di rischio per le malattie professionali è rilevabile dalla tabella 2.

In singoli rami in cui la valutazione del rischio mediante il tasso di rischio delle malattie professionali non rende apparentemente giustizia ai rischi effettivi, la classificazione delle aziende avviene in applicazione dei criteri citati qui di seguito.

a) Classificazione della durata d'intervento in un grado superiore quando:

1 sui luoghi di lavoro esistono condizioni particolarmente complesse dal punto di vista della medicina del lavoro e della tossicologia

2 occorrono esami medici particolarmente complessi per valutare l'idoneità o per sorvegliare la salute dei lavoratori

3 l'apprendimento e l'applicazione delle conoscenze basilari in medicina del lavoro devono soddisfare esigenze particolarmente elevate (per es. conoscenze in processi tecnici e in tossicologia)

4 esiste un rischio di infortuni professionali particolarmente elevato, che è rilevante per la consulenza in medicina del lavoro e le cause mediche.

b) Classificazione della durata d'intervento in un grado inferiore quando:

¹ i tassi attuali dei rischi di malattie professionali stanno in primo luogo a indicare malattie professionali contratte in passato

² la valutazione del posto di lavoro e quella dell'idoneità dei lavoratori possono essere classificate come relativamente semplici dal punto di vista della medicina del lavoro.

Allegato: Modello sussidiario

Ad 2.1

L'estensione dell'obbligo di fare appello a specialisti della sicurezza sul lavoro è in funzione del rischio risultante dal tasso di premio dell'assicurazione infortuni e dai pericoli particolari nell'azienda, nonché dal numero dei lavoratori occupati in media nell'azienda.

Allegato: Modello sussidiario

Ad 2.2

Se un aumento della durata d'intervento è da attribuire a rischi di infortunio particolari, questa durata d'intervento supplementare vale per l'appello a ingegneri di sicurezza.

Se un aumento della durata d'intervento è da attribuire a pericoli particolari pregiudicanti la salute sul posto di lavoro, questa durata d'intervento supplementare vale per l'appello a igienisti del lavoro.

Allegato: Modello sussidiario

Ad 2.3

L'estensione dell'appello a specialisti della sicurezza sul lavoro risulta in particolare dall'organizzazione del primo soccorso e dalla protezione contro gli incendi nonché dal trattamento di problemi ergonomici.